

ACCORDO QUADRO
ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per
Progettazione, coordinamento e docenza dei corsi FSE di Stop Motion avanzato presso MDC
CIG: BAB70606D7

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto “**Committente**” o “**FST**”);

e

UFFA S.r.l., con sede legale a Firenze, in via di Montalbano n. 8, codice fiscale e partita IVA n. 07066450482, in persona della sua Legale Rappresentante Monica Fibbi, [...], domiciliata per la carica presso la Società (di seguito denominata anche soltanto “**Affidatario**”);

congiuntamente indicate anche solo come “**Parti**”;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dalla Responsabile dell’Area Cinema e Mediateca, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it).
2. Luigi Formicola (recapito e-mail: l.formicola@fst.it) in qualità di Direttore operativo fornisce supporto al RUP nella gestione del contratto.
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso Accordo quadro discendono.
2. In tali incarichi assegnati in esecuzione del presente Accordo quadro, possono ricadere prestazioni di progettazione, coordinamento e docenza dei corsi FSE di Stop Motion avanzato presso MDC.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell’Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l’Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest’ultimo, sono precisati di volta in volta negli *Incarichi* discendenti dall’Accordo quadro medesimo (cfr. *supra* Art. 2 comma 1). Gli *Incarichi* hanno la forma semplificata dell’*Ordine*, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un *Ordine* tramite posta elettronica all’indirizzo dell’Affidatario info@uffafilm.com.
3. L’*Ordine* contiene il dettaglio delle prestazioni che la Committente richiede all’Affidatario ed in particolare:
 - a. Nome/oggetto/numero dell’incarico;
 - b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l’esecuzione;
 - c. CIG dell’Accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
 - f. Corrispettivo;
 - g. Data di avvio e di conclusione dell’esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - h. Termini di fatturazione.
4. FST non è obbligata a garantire all’Affidatario la trasmissione di un numero minimo di *Ordini*.
5. L’Affidatario trasmette l’*Ordine* sottoscritto per accettazione.
6. L’Ufficio Acquisti e Gare di FST provvede a rinviare all’Affidatario l’*Ordine* sottoscritto dal Direttore di FST.
7. L’Affidatario dà avvio all’esecuzione dell’*Incarico* nel rispetto delle clausole in esso contenute e alle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
8. L’incarico assunto con la sottoscrizione dell’*Ordine* è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall’art. 2 dell’Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intenderà discendente dal presente Accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.

9. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidatario, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
10. Al termine dell'esecuzione dell'AQ il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è di **€ 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre IVA**. Di tale ammontare sarà versato all'Affidatario il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Affidatario, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sarà computato in ragione di un importo orario pari ad € 60,00 oltre IVA stimato per le prestazioni in oggetto.
3. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 - Revisione prezzi

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Affidatario, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 6 - Durata

1. L'AQ acquista efficacia per una **durata di tre anni** decorrenti dall'avvio del primo ordine. Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato all'**Art. 4**.
2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 7 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento riscontrato dal DEC;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.

4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall’Accordo quadro o dall’Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Affidatario, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario.
8. Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Affidatario anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo quadro, l’Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l’Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell’esecuzione.
10. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all’esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell’applicazione di penali, anche nel caso in cui l’Affidatario le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 – Sospensione dell’AQ, opzioni e recesso

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario la sospensione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all’art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell’esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l’esecuzione delle prestazioni a carico dell’Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l’Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull’istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di € 15.000,00 oltre IVA, FST può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. La Committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mensilità ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per FST. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 30.000 oltre IVA.
5. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell’art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 135.000,00 oltre IVA e altri oneri qualora dovuti.
6. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall’ art. 123 del Codice. È fatto divieto all’Affidatario di recedere dal presente contratto.

Art. 9 - Modalità di fatturazione

1. Per l’emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l’Affidatario e la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco MSUXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una “copia di cortesia” della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** ai referenti indicati nell’Ordine e all’Amministrazione (amministrazione@fst.it);

- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
- Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- La cadenza dell'emissione delle fatture è indicata nell'**Ordine**;
- Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, i seguenti riferimenti all'incarico:
- **nome*** _____
CIG dell'ordine: * _____
CIG dell'Accordo quadro: BAB70606D7
Codice commessa: * _____
**Indicato al momento dell'ordine*
- Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 10 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 11 – Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L' si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 16 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l’Affidatario violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l’Affidatario commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 94 e ss. del Codice.

Art. 17 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall’A.N.AC. all’Accordo quadro è: BAB70606D7) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all’Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L’IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 19 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **UFFA S.r.l.**
La Legale Rappresentante
Monica Fibbi

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo